

N. 14337 / 2017 R.G.



Tribunale di Milano
Sezione 1° civile
Protezione internazionale
Dr.ssa Micaela Magri

Nel procedimento *ex art.* 702 bis c.p.c. e 19 D. Lgs 150/11 per il riconoscimento della protezione internazionale, promosso ai sensi dell'art. 35 D. Lgs 25/2008 con ricorso depositato il 01/03/2017

DA

[REDACTED], elettivamente domiciliato in VIA MAGELLANO, 38 20900 MONZA, presso lo studio dell'avv. PIZZI MICHELE (C.F. PZZMHL68C27F704N) che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso, ammesso al patrocinio a spese dello Stato con delibera del 27/4/2017 n. 2017/2460 del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano

RICORRENTE OPPONENTE

MINISTERO DELL'INTERNO (C.F. 80185690585)

Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura u.t.g. di Milano

RESISTENTE

Pubblico Ministero

INTERVENUTO

avverso il provvedimento di diniego pronunciato dalla Commissione Territoriale di Milano MI 0008743-K 1129-CUI 053G5LG del 1.12.2016 notificato il 30.1.2017

a scioglimento della riserva assunta alla udienza del 3.10.2017

letti gli atti ed i documenti di causa

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. Con ricorso *ex artt.* 35 D.Lgs.vo 25/08 e 19 D.Lgs.vo 150/11 depositato il 01/03/2017, [REDACTED] ha tempestivamente impugnato il provvedimento di diniego della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Milano pronunciato in data 1.12.2016, notificatogli il 30.1.2017.



Innanzitutto alla Commissione Territoriale, il ricorrente ha dedotto di essere cittadino della Costa d'avorio e di essere cresciuto con i nonni materni prima e successivamente con la zia materna dall'età di tredici anni; di essere stato cacciato di casa un anno dopo dallo zio, che non lo accetta in quanto nato fuori dal matrimonio; di essere andato a vivere quale homeless nel quartiere della stazione; di aver incontrato lì un signore senegalese che lo ha ospitato per sei anni a casa propria; di aver avuto in quel periodo tre rapporti omosessuali con il padrone di casa; di essere stato picchiato e minacciato nel 2013 dagli abitanti del quartiere che lo riconoscono quale omosessuale e di aver per questo motivo lasciato il Paese per il Mali; di essersi recato poi in Algeria e successivamente in Libia per poi raggiungere le coste siciliane nel luglio 2015.

Il difensore del ricorrente, nel ricorso, censurava preliminarmente la decisione impugnata per violazione degli artt. 4 e 32, del d.lgs 25/2008, nonché dei principi di correttezza e buon andamento dell'attività amministrativa ex art. 97 cost., per essere stato il provvedimento impugnato redatto e sottoscritto dal solo Presidente e non riportando il provvedimento neppure la certificazione del Segretario della Commissione, circostanza che lo renderebbe di fatto inesistente e comunque illegittimo, nonché per difetto di istruttoria.

Ha chiesto, pertanto, l'accoglimento della domanda di protezione internazionale, ovvero il riconoscimento del diritto alla protezione sussidiaria, o, in subordine, l'accertamento della sussistenza delle esigenze di protezione umanitaria.

Fissata l'udienza ed effettuati gli adempimenti di cui all'art. 19 co. 6 D. Lgs 150/2011, l'Amministrazione statale opposta non si costituiva, ma la Commissione Territoriale inviava la documentazione di cui all'art.19 co.8 D. Lgs 150/2011.

Il PM, cui è stato comunicato il ricorso, non ha ritenuto di intervenire nel giudizio.

Sentito il ricorrente, a mezzo interprete volontario di lingua francese [REDACTED], all'udienza del 3.10.2017, in assenza di istanze istruttorie del difensore, il giudice riservava la decisione.

Innanzitutto a questo giudice, il ricorrente, confermando sostanzialmente quanto già riferito, ha reso le dichiarazioni che qui si trascrivono integralmente: *“Sono originario della Costa d'Avorio. Vengo da Daloa, una piccola città. Non sono andato a scuola, ero analfabeta. Non lavoravo perché ero piccolo. Vivevo con i miei nonni materni, perché mia madre è morta al momento della mia nascita. Dopo la morte di mia madre, poiché lei era molto giovane, la sua sorella più piccola mi ha portato ad Abijan. Sono rimasta da mia zia per un anno, perché suo marito era un imam, nel quartiere di Abobo. Sono rimasto con loro per un po' poi un giorno lo zio ha detto a mia zia che io non potevo restare perché non sono nato nel matrimonio, perché lui era un imam molto conosciuto, perché questo avrebbe rovinato la sua reputazione se non avessi lasciato la sua casa, e se non avessi lasciato la casa avrebbe divorziato. Allora le mie due cugine, le figlie di mio zio, mi hanno detto*



che se non me ne fossi andato il loro padre avrebbe divorziato dalla madre per causa mia. Allora ho preso le mie poche cose e me ne sono andato. Mia zia ha pianto molto. Io avevo 14 anni quando è successo. Sono andato a vivere in stazione. Sono rimasto lì qualche giorno, senza mangiare, quando è arrivato un uomo senegalese che mi ha preso con sé e mi ha portato a casa sua. Sono rimasto a casa sua per un po' di tempo. Un giorno gli ho parlato, che volevo lavorare. Lui mi ha portato in un atelier di cucito, dove ho cominciato a lavorare, mi pagavano a fine mese. Un giorno ho domandato al signore senegalese con il quale continuavo a vivere come mai lui non avesse famiglia e lui mi ha detto che lui non funzionava, perché era omosessuale e per questo motivo non aveva famiglia. Io non me ne ero mai reso conto. Lui mi ha detto che aveva lasciato il paese a causa della sua omosessualità. Un giorno mi ha portato in un bar che si chiama Playboy. Era un bar per omosessuali. Sono arrivate le forze dell'ordine, hanno cominciato a sparare. Allora lui mi ha preso e mi ha portato via. Le forze dell'ordine erano arrivate perché quando è cambiato il governo, i ribelli non amavano gli omosessuali, anche la popolazione non li vuole. Siamo usciti fuori, abbiamo trovato tutte le macchine parcheggiate fuori nella via rotte. Noi abbiamo preso la macchina per tornare a casa. Arrivati a casa mi ha detto che lui non poteva più restare là a causa della gente del quartiere, che l'avrebbe certamente ucciso prima o poi se fosse rimasto là. Un giorno mentre eravamo usciti a fare una passeggiata la gente del quartiere ha cominciato a tirarci dei sassi perché volevano lapidarci. Allora lui ha cominciato a fare i suoi documenti per andare a Parigi. Poi un giorno mi ha chiesto gentilmente di aver un rapporto con lui. Noi avevamo già avuto tre volte dei rapporti. Lui mi ha detto che aveva già avuto i documenti per partire. Allora io gli ho chiesto cosa potevo fare. Lui mi ha dato un bancomat, si chiama "OrangeMoney", c'erano dei soldi, poi lui è partito. Dopo che lui è partito la gente del quartiere è venuta a bussare alla porta per cercarlo, io ho aperto la porta, loro la hanno spinta con violenza. Quando sono entrati hanno frugato per casa, ma non hanno trovato il senegalese. Quando l'hanno trovato, uno di loro mi ha chiesto dove era andato. Io ho detto che non lo sapevo, ma loro mi hanno accusato di essere omosessuale e che se non avessi detto dove era quel signore mi avrebbero ucciso. Mi hanno trascinato fuori, mi hanno strappato i vestiti, mi hanno colpito con dei bastoni, e mi hanno versato dell'acqua bollente. Io sono svenuto. In seguito, verso le otto di sera, mi sono svegliato e sono rientrato in casa. Ho preso la carta prepagata che mi aveva lasciato il senegalese e la foto di mia madre e sono andato in stazione. Ho preso dei soldi e sono partito verso il Mali. Ho lasciato la Costa d'Avorio nel 2013. Sono restato in Mali un mese. Un vecchio mi ha curato le ferite sulle gambe. Poi io gli ho spiegato la mia storia, e lui mi ha detto che il Mali è un paese musulmano, e che io non potevo restare là. Allora sono andato in Algeria. Sono rimasto lì un anno e un mese, facevo dei lavori di sartoria, poi sono andato in Libia, dove sono rimasto otto mesi. Quando sono



arrivato in Libia c'erano dei Tuareg libici, perché eravamo in molti che eravamo arrivati. Loro ci hanno chiusi in una piccola cella, siamo rimasti prigionieri per una settimana, loro ci maltrattavano, poi dopo una settimana ci hanno trasferito in una prigione più grande. Sono rimasto quattro mesi in prigione in Libia. Poi un giorno ci hanno presi tutti, eravamo 65, e ci hanno portato in riva al mare. Avevamo gli occhi chiusi, ci avevano messo un cappuccio, ci hanno detto di entrare in una barca, noi piangevamo molto, dicevamo che non potevamo entrare nella barca, ma loro hanno cominciato a spararci sui piedi e hanno detto che se non fossimo entrati ci avrebbero uccisi tutti. Allora abbiamo avuto paura e siamo entrati nella barca. In questo modo sono arrivato in Italia.

Domanda: da quando è in Italia ha avuto modo di contattare qualcuno in patria?

Risposta: sì. Ho parlato con le mie cugine. Mi hanno detto che i ribelli hanno domando molto alla gente del nostro quartiere dove io fossi andato. Mi hanno detto di avere paura, perché la gente del quartiere continua a chiedere di me e le minaccia di far loro del male se non dicono dove sono. Poi non le ho più chiamate perché era finito il credito telefonico.

Domanda: cosa teme che le potrebbe succedere se dovesse rientrare al paese di origine?

Risposta: se io torno, ho paura che i mussulmani mi possono vedere in strada e possono picchiare perché sono molto violenti con gli omosessuali.

Domanda: ma lei è omosessuale?

Risposta. Sì.

Domanda: da quando è in Italia ha avuto delle nuove relazioni.

Risposta: sì, ho un compagno, si chiama ██████████. Lui è ivoriano. Si è presentato con me per rendere testimonianza.

Nel corso dell'udienza veniva sentito come testimone il teste ██████████, cittadino ivoriano presentatosi spontaneamente a deporre, il quale confermava di avere una relazione omosessuale con il ricorrente.

ooooo

2. Sulla domanda di protezione internazionale

Occorre preliminarmente premettere che nessun pregio hanno le censure formulate dal ricorrente in merito alle lamentate violazioni procedurali relativamente allo svolgimento dell'audizione e alle modalità di redazione del provvedimento censurato, in considerazione della natura non impugnatoria del presente giudizio e la totale devoluzione al tribunale della situazione soggettiva oggetto dell'invocata protezione. Il giudizio in questione non è infatti volto alla verifica della "legittimità" dell'atto della p.a. che ha negato la protezione ma, piuttosto, introduce una



controversia sul diritto soggettivo dell'interessato ad ottenere lo "status" di rifugiato o di titolare del diritto alla protezione internazionale sussidiaria (Cass. 30/9/2014 n. 18632).

Nel merito della domanda di protezione internazionale, il ricorrente ha riferito di aver lasciato la Costa d'Avorio dopo essere stato aggredito da alcuni vicini di casa, a causa della propria omosessualità, avendo lo stesso convissuto per alcuni anni con un uomo senegalese, anch'egli omosessuale, che l'avrebbe accolto in casa dopo che era stato costretto, giovanissimo, a lasciare la casa della zia che l'aveva accolto in casa dopo la morte della madre.

Gli avvenimenti narrati dal ricorrente si contestualizzano nella situazione attuale della Costa d'Avorio, paese nel quale le fonti internazionali sottolineano un quadro di discriminazione sociale, violenza e altri abusi basati sull'orientamento sessuale e l'identità di genere.

Sebbene la Costa d'Avorio sia uno dei pochi stati africani nel quale l'omosessualità non sia illegale, tuttavia l'art. 360 del codice penale ivoriano prevede il reato di "comportamento pubblico indecente con un partner dello stesso sesso", punibile con la reclusione da tre mesi a due anni e con una multa da 50.000 a 500.000 franchi e le fonti internazionali segnalano frequenti aggressioni e discriminazioni sociali nei confronti degli omosessuali (cfr. UN High Commissioner for Refugees (UNHCR), *Côte d'Ivoire - COI Compilation*, 31 August 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/59cc9fb14.html>). Secondo l'Immigration and Refugee Board of Canada (IRB), sebbene in Costa d'Avorio l'omosessualità non sia vietata, tuttavia l'omofobia non è meno presente e i membri delle minoranze sessuali devono nascondere il loro orientamento sessuale al fine di evitare insulti, umiliazioni, discriminazioni o violenze (IRB, 27 February 2014). Secondo le fonti, le autorità sono lente ed inefficaci nella loro risposta alla violenza nei confronti della comunità omosessuale (United States Department of State, *2016 Country Reports on Human Rights Practices - Cote d'Ivoire*, 3 March 2017, available at: <http://www.refworld.org/docid/58ec8a4d13.html>).

Ciò costituisce una grave ingerenza nella vita privata dei cittadini ivoriani omosessuali che compromette grandemente la loro libertà personale. Tale violazione di un diritto fondamentale sancito dalla nostra costituzione, dalla C.E.D.U. e dalla carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, vincolante in questa materia, si riflette automaticamente sulla condizione individuale delle persone omosessuali ponendole in una situazione oggettiva di persecuzione tale da giustificare la concessione della protezione richiesta.

In relazione poi alla reale condizione di omosessualità del ricorrente, al di là di ogni considerazione circa la plausibilità della vicenda narrata, deve ritenersi che il medesimo abbia sufficientemente provato tale condizione. La documentazione prodotta, ovvero l'iscrizione al circolo Arcigay di Milano, e la testimonianza del compagno, presentatosi a deporre in udienza, consentono di superare



le perplessità espresse dalla Commissione territoriale in merito alle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente in quella sede.

Rilevato che nel caso in esame può dirsi provata la condizione di omosessualità del ricorrente e che deve pertanto ritenersi fondato il timore del medesimo, nel caso di rientro al proprio paese d'origine per essere per tale motivo perseguitato, ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951, va riconosciuto alla ricorrente lo status di rifugiato.

oooo

Sulle spese di lite.

Quanto alle spese di lite si osserva che, in ogni caso in cui la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile proposta contro un'amministrazione statale, l'art. 133 del d.p.r. n. 115/2002 osta alla pronuncia di una sentenza di condanna al pagamento delle spese, dovendo la liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa avvenire seguendo il procedimento di cui all'art. 82 d.p.r. cit., e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento (Cass. 18583/2012).

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) **accoglie** il ricorso;
- 2) **riconosce** a [REDACTED], nato in COSTA D'AVORIO il 01/01/1993 lo *status* di rifugiato;
- 3) **nulla** sulle spese;
- 4) **dispone** che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Milano;

Milano, 18/10/2017

Il GOT

(Micaela Magri)

